

Sicurezza pubblica: quel collasso dei codici "figlio della rincorsa" all'ultima emergenza

DI TULLIO PADOVANI - *Ordinario di Diritto penale presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa*

Regola della nostra costituzione materiale sembra ormai divenuta quella che, con periodicità grosso modo annuale, contempla l'emanazione di un decreto legge recante, come il Dl 93/2013, «disposizioni urgenti in materia di sicurezza». È una trafila che si dipana da circa quarant'anni (trentanove, per l'esattezza: parte dal 1974) e il conto di queste "produzioni normative" s'è ormai perduto. Non sembra fare eccezioni a questa regola l'ennesimo intervento d'urgenza per porre un freno al moltiplicarsi dei casi di "femminicidio" e di violenza di genere. È stato così

presentato dall'Esecutivo alla stampa il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 16 agosto 2013 n. 191, che reca «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province». In verità, siamo al cospetto di un articolato provvedimento che incide su svariati settori, con consistenti modifi-

che ai codici penale e di rito. In sostanza, la scelta legislativa si inserisce nella tradizionale "linea" - seguita dai diversi governi, di qualsiasi colore politico che si sono succeduti in questi ultimi anni - che ha "piegato" le ragioni del diritto a quelle della "spettacolarizzazione" della giustizia.

Certo, se avessimo potuto capitalizzare una sola oncia di quella "sicurezza" che, di volta in volta, ci veniva dispensata con generosità degna di miglior causa, vivremmo ora nella pace perfetta. Occorre invece riprendere ogni volta le fila di un'eterna emergenza: ora si tratterebbe addirittura di «interventare con ulteriori misure urgenti per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo...». Par di sognare: c'è davvero qualcuno che le scrive,

queste cose, o provvede direttamente il compositore automatico del Ministero dell'Amore di Oceania?

Queste giaculatorie accompagnano peraltro l'avvio del solito sgangherato carrozzone (in questo caso: carrozino) normativo in cui si infila alla rinfusa il *prêt-à-porter* della stagione emergenziale, pronto per le bancarelle dei mercatini dove si smercia con annunci tonitruanti, ma si vende a poco prezzo. È ovviamente una metafora alla buona del diritto penale simbolico, salvando - si spera - la sostanza: un diritto penale costruito per annunci retorici ispirati per lo più all'ideologia intesa come cattiva coscienza, e finalizzato precipuamente all'imbonimento, alla rassicurazione vacua, quando non alla diseducazione.

Il tema della settimana

Il fenomeno del cosiddetto "femminicidio" merita il rispetto dovuto. Di certo 38.142 casi dall'entrata in vigore della legge 38/2009, con il 73% di donne coinvolte rappresenta l'apice di una conflittualità familiare profonda legata a diverse cause, tra queste la "rottura" spesso rancorosa delle unioni matrimoniali e i rapidi cambiamenti dei ruoli di coppia e genitoriali. Ma da trentanove anni, cioè dal 1974, si rincorre l'"emergenza del giorno", che richiede l'ennesima modifica dei codici, attuata con lo strumento del decreto legge. Contro questa "logica" deteriorante per la certezza del diritto, a cui non ci si oppone più, si schiera il professor Tullio Padovani.

Replicherebbe il gendarme securitario invocando l'opportunità dell'arresto obbligatorio in flagranza nei casi di maltrattamenti e di atti persecutori, o delle informazioni necessariamente partecipate alla persona offesa in tema di misura dell'allontanamento dalla casa familiare. Nessuno nega che l'intero quadro del nostro diritto penale delle relazioni familiari e interpersonali richieda una riforma organica, ma è forse questo il modo? Un po' di manette e l'offerta alla vittima di darsi da fare sull'allontanamento, così che alla prossima coltellata potremo alzare le braccia al cielo?

Ma la merce avariata o mal confezionata si spreca. L'articolo 384-*bis* del Cpp è stato letto nel quadro sistematico in cui deve inserirsi? C'è da chiedersi se il coordinamento sistematico con l'articolo 282-*bis* del Cpp possa limitarsi al generico richiamo alle disposizioni in tema di arresto obbligatorio, e la risposta è ovvia. Le intenzioni, probabilmente lodevoli, sono state tradite dalla fretta, se non dall'improvvisazione dilettesca. Altra nota dolente la misura di prevenzione dell'ammonimento per le lesio-

stro diritto penale delle relazioni familiari e interpersonali richieda una riforma organica, ma è forse questo il modo? Un po' di manette e l'offerta alla vittima di darsi da fare sull'allontanamento, così che alla prossima coltellata potremo alzare le braccia al cielo?



Il bilancio dell'attività del Viminale

Contrasto alla criminalità organizzata, attività di ordine pubblico e sicurezza stradale e dati sulla violenza di genere
Periodo di riferimento: dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013

Lotta alla mafia		
Azioni di contrasto	Dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2013	
Mafiosi arrestati	1.697	
Latitanti tratti in arresto:	78	
<i>di massima pericolosità</i>	8	
Operazioni di polizia giudiziaria	151	
Sequestri (numero di beni)	9.569 (valore dei beni 3,145 miliardi di euro)	
Confische (numero di beni)	4.066 (valore dei beni 2,180 miliardi di euro)	
Ordine pubblico		
Tipologie di protesta	Dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2013	
Manifestazioni di piazza	10.724	
<i>di carattere sindacale/occupazionale</i>	4.111	
<i>con disordini</i>	569	
Manifestazioni di protesta - Movimento No Tav	130	
<i>con disordini</i>	23	
Manifestazioni sportive monitorate con presenza di Forze di polizia	2.782	
Sicurezza stradale		
Multe	Dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2013	
Infrazioni accertate	2.441.831	
Infrazioni accertate per eccesso di velocità	595.368	
Violenza di genere		
Fenomeno	Dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2013	
	Numero complessivo	% donne
Denunce per stalking	9.116	77,3
Dall'entrata in vigore della legge 38/2009	38.142	73,0
Omicidi volontari	505	29,7
<i>commessi dal partner</i>	45	83,3
<i>commessi dall'ex partner</i>	20	100,0
<i>commessi da altro familiare</i>	37	51,3

Fonte: Ministero dell'Interno - Roma 15 agosto 2013

ni in famiglia per cui non si sia presentata querela (articolo 582, comma 2, del Cp): passi per l'ammonizione (si fa per dire: il diritto parapenale è una gramigna), ma la sospensione della patente, spruzzata come il peperoncino, che senso e che nesso ha con i presupposti accertati dal questore?

Dovremo forse recuperare i dibattiti parlamentari dell'età crispina: chissà che non riusciamo a trarne un qualche giovamento. Teste pensanti non mancavano, allora.

Il diritto penale simbolico si alimenta di casistiche esasperate, di ipertrofie retoriche, di enfatiche inconcludenti. Basta allora rivolgere lo sguardo all'articolo 11 del decreto legge 93/2013, pomposamente rubricato come «contrasto alle rapine», ma la disposizione è costruita poi dalla previsione puntiforme di tre aggravanti a effetto speciale, la cui lettura lascia basiti: gli ultrasessantacinquenni ultratute-

lati (si fa per dire) sono anche quelli in perfetta forma fisica e adusi a trattare macigni? e dei sessantenni macilenti che ne facciamo? Per tutta questa "pacottiglia" circostanziale non bastava l'aggravante comune della minorata difesa, trasformata in circostanza a effetto speciale? Domande al vento quando il paradigma ispiratore della novella sembra essere costituito dalle "gride manzoniane".

D'altronde, va pur riconosciuta un'attenuante. Essendosi ormai ridotto il sistema punitivo a un cumulo di macerie, basso è il grado di colpevolezza del legislatore che tra quelle "macerie" si aggira come un "vagabondo nella notte", e con esse appronta precari ricoveri destinati a un continuo crollo. ■



Per saperne di più:

www.interno.gov.it

